

185/2021



Agenzia per la Coesione Territoriale

Bando per la concessione di risorse destinate al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali”

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto D.L. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51- quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del centro-nord;
- VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c) , ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 61, e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l'art. 4 il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
- VISTA la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), parte integrante dell'Accordo di Partenariato (AdP) di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 598 final CCI



Agenzia per la Coesione Territoriale

2014IT16M8PA001 del 8.2.2018, che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

- VISTA l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;
- VISTO il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO l'art. 243, comma 1 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che ha introdotto modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n.205 introducendo il comma 65–septies, il quale stabilisce che “In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione — programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 è destinato al finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, “dottorati comunali”. I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione, all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative. I dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del Ministero dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito bando»;
- VISTA la Legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo” ed in particolare l'art. 4 (“Dottorato di ricerca”);
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al



Agenzia per la Coesione Territoriale

Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, l'articolo 19 che prevede l'istituzione dei corsi di dottorato da parte delle Università, previo accreditamento da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (di seguito, "Anvur");

- VISTO il Decreto del Ministero dell'8 febbraio 2013 n. 45, recante il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati" e le note a firma del Ministro prot. 436 del 24 marzo 2014 e prot. 11677 del 14 aprile 2017, relative alle linee guida per l'accREDITamento dei Dottorati;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 18 giugno 2008, "Aumento dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca" e il Decreto n. 40 del 25 gennaio 2018 di modifica relativamente all'aumento dell'importo annuale delle borse di dottorato;
- VISTA la Nota prot. 3315 del 1° febbraio 2019, con cui il MUR ha emanato le nuove linee guida ministeriali 2019 ai fini dell'accertamento dei requisiti necessari per l'accREDITamento dei corsi di dottorato;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";
- VISTO il D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l'utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei "Dottorati comunali", registrato dalla CORTE DEI CONTI – con il n. 2160 del 22/07/2021 n. 2160.

DECRETA

1. FINALITA' E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1.1 Il presente bando è finalizzato alla selezione di proposte di "dottorati comunali" avanzate dalle aggregazioni di Comuni presenti in ognuna delle Aree Interne, individuate ai sensi della "Strategia Nazionale delle aree interne" (SNAI), coerentemente con le finalità del Decreto Ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l'utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei "Dottorati comunali".



Agenzia per la Coesione Territoriale

1.2 Ai sensi del citato comma 65-septies, i “dottorati comunali”, “[...] finalizzati alla definizione, all’attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attività economiche e al potenziamento delle capacità amministrative [...]”, “sono soggetti all’accreditamento da parte del Ministero dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45”. A tal fine “il Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, criteri e modalità per la stipula delle convenzioni tra i comuni e le università per l’utilizzo delle risorse [...], nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati comunali”.

1.3 Nell’ambito di tale dispositivo sono state rese disponibili risorse per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartirsi con apposito decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con il presente bando a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

1.4 Il Fondo per lo sviluppo e la coesione è destinato al finanziamento in via sperimentale da parte dei comuni presenti nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per “dottorati comunali”.

1.5 Le borse di studio sono rivolte a corsi di Dottorato delle Università accreditati da parte del Ministero dell’università e della ricerca, su conforme parere dell’ANVUR, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della Legge 3 luglio 1998, n. 210, e del Regolamento di cui al D.M. 8 febbraio 2013, n. 45.

1.6 Le borse sono aggiuntive rispetto a quelle già deliberate per il ciclo di Dottorato al quale si riferiscono. Esse sono assegnate utilizzando la graduatoria del concorso di ammissione al Dottorato stesso, fermo restando il numero dei posti banditi e fino a copertura degli stessi.

1.7 Le borse avranno durata triennale, a partire dall’anno accademico 2021/2022 (XXXVII ciclo).

2. RISORSE FINANZIARIE

2.1 Per ciascuna area interna proponente è previsto il finanziamento massimo pari a € 25.000,00 per ciascun anno accademico per la borsa di studio aggiuntiva, che sarà erogato secondo le modalità previste dall’articolo 8, fino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base della procedura selettiva con procedimento a sportello.

2.2 Saranno, pertanto, ammesse a finanziamento le proposte utilmente collocate in elenco, fino all’assorbimento dei 3 milioni di euro (importo massimo per ciascuna annualità).



Agenzia per la Coesione Territoriale

3. SOGGETTI PROPONENTI

3.1 Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le aggregazioni di Comuni presenti nelle rispettive Aree Interne di cui all'allegato 1, individuate ai sensi della "Strategia Nazionale delle aree interne", che abbiano stipulato apposito accordo di collaborazione, ai sensi dell'art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 sulla base del Fac-Simile di cui all'allegato 2, con le Università statali e non statali, presenti nel territorio di riferimento dell'Area Interna, riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, "Università"), i cui corsi di dottorato, coerenti con le tematiche proprie delle aree interne, siano stati già accreditati alla data di pubblicazione del presente Bando.

3.2 In assenza di una Università che abbia i requisiti di cui al punto 3.1, le aggregazioni di Comuni potranno rivolgersi ad altra Università presente al di fuori del territorio dell'Area Interna.

4. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO

4.1 Per l'ammissione alla fase di selezione, le proposte relative alle borse di dottorato a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione devono:

- a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con la "Strategia Nazionale delle aree interne", con le finalità di garantire l'offerta e la piena accessibilità degli abitanti ai servizi essenziali, promuovere la ricchezza del territorio e delle comunità locali, valorizzare le risorse naturali e culturali, attraverso la creazione di nuovi circuiti occupazionali e contrastare lo spopolamento demografico e culturale;
- b. avere un importo massimo pari ad € 25.000,00 per ciascun anno accademico per la borsa di studio aggiuntiva, ed avere una durata complessivamente pari a quella del corso di dottorato;
- c. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi dell'Università, fatti salvi i periodi di studio e ricerca eventualmente previsti dal piano di ricerca;
- d. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;
- e. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale;
- f. favorire il coinvolgimento dei Comuni delle aree interne interessate nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con le Università;
- g. garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, accessibilità per le persone disabili).



Agenzia per la Coesione Territoriale

5. INDICAZIONI PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA

5.1 Coerentemente con quanto indicato all'art. 4, la domanda di partecipazione, deve essere compilata secondo il formulario predisposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale allegato 3 (disponibile sul sito internet dell'Agenzia per la Coesione Territoriale nella sezione dedicata alle opportunità e bandi) e contenere:

- l'indicazione dell'Area Interna proponente;
- l'indicazione del comune capofila ovvero altro comune referente opportunamente individuato tra quelli facenti parte dell'aggregazione;
- l'indicazione della denominazione dell'Università prescelta con cui l'aggregazione si è impegnata a collaborare;
- l'indicazione dell'importo massimo richiesto per ciascuna annualità e l'indicazione del numero di annualità;
- copia dell'accordo di collaborazione sottoscritto con l'Università ai sensi dell'art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990.
- descrizione secondo il modello allegato (all. 4) degli obiettivi e dei risultati attesi del dottorato che si intende attivare;
- copia della delibera/delibere comunali ovvero di altri provvedimenti di approvazione della proposta di dottorato.
- la documentazione in merito all'accreditamento dei percorsi di dottorato di ricerca per l'anno accademico 2021/2022 (XXXVII ciclo) e delle sedi di svolgimento, ai sensi del D.M. n. 45/2013 e delle linee guida per l'accreditamento dei dottorati prot. 3315 del 1° febbraio 2019 che costituisce condizione necessaria per l'ammissibilità a finanziamento della proposta alla procedura di selezione del presente bando.

5.2 Ciascuna aggregazione di Comuni, a pena di inammissibilità, può presentare domanda di finanziamento unicamente per n.1 corso di dottorato accreditato ai sensi del D.M. n. 45 del 08/02/2013 e delle linee guida per l'accreditamento dei dottorati prot. 3315 del 1° febbraio 2019.

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

6.1 La domanda di partecipazione potrà essere inviata a partire dalle ore 09.00 del 02 settembre 2021 al seguente indirizzo PEC dottorati.comunali@pec.agenziacoesione.gov.it ed entro le ore 12.00 del 20 settembre 2021.

6.2 Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione del progetto farà fede unicamente la data e l'ora di ricezione del messaggio di posta elettronica certificata e costituente ricevuta di avvenuta ricezione della domanda di partecipazione.

6.3 L'Agenzia si riserva la possibilità, previa comunicazione, di modificare le tempistiche



Agenzia per la Coesione Territoriale

sopra indicate.

7. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

7.1 L'iter di selezione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.ii.mm., comprende esclusivamente la verifica della completezza della domanda di partecipazione di cui ai punti 5.1 e 5.2 del presente Avviso Pubblico e la coerenza tra i temi dei dottorati proposti con quelli previsti dalla normativa di riferimento richiamati al punto 4.1.

7.2 Le domande di partecipazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di ricezione.

7.3 Il decreto contenente l'elenco delle domande ammesse a finanziamento fino all'assorbimento di 3 milioni di euro, redatto secondo l'ordine di presentazione, fatte salve le verifiche di cui al punto 7.1, è adottato con provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale entro 20 (venti) giorni dalla data del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'articolo 10 bis della suddetta legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.ii.mm., ovvero di richieste di integrazioni da parte dell'Agenzia.

8. EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

8.1 L'Agenzia per la Coesione Territoriale, a seguito del decreto di ripartizione delle risorse adottato dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, eroga l'importo complessivo ammesso a finanziamento (dato dall'importo richiesto per ognuno degli anni accademici del Dottorato) in un'unica soluzione direttamente all'Università individuata dall'aggregazione proponente.

9. ALTRE INFORMAZIONI

9.1 OBBLIGHI PUBBLICITARI

I soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente alle indicazioni prescritte dall'Agenzia in tema di informazione e pubblicità.

9.2 TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Agenzia venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

9.3 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.



Agenzia per la Coesione Territoriale

9.4 RICHIESTE DI CHIARIMENTI

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e-mail dottorati.comunali@agenziacoesione.gov.it entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali.

Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet dell'Agenzia alla pagina <https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/bandi-per-dottorati/>

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

10.1 Responsabile del procedimento è il Dott. Riccardo Monaco.

11. ALLEGATI

11.1 Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati visionabili all'indirizzo <https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/bandi-per-dottorati/>

- Allegato 1 - Elenco Aree interne beneficiarie del finanziamento
- Allegato 2 - Fac-Simile di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990
- Allegato 3 - Domanda di partecipazione
- Allegato 4 - Obiettivi e risultati attesi del dottorato

1. 05. 2021

Il Direttore Generale
Paolo Esposito